Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 luglio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 9 luglio 1959, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Sadik Ahmed Mustafa, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Sudan.

(4123)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1959, n **474**.

Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, per la durata di anni dieci, di un contributo di L. 2.500.000 annui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro un contributo straordinario annuo di lire 2.500.000 che farà carico all'Azienda termale di Castrocaro e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio

Art. 2.

L'assegnazione di detto contributo resta fissata per la durata di anni dieci, con decorrenza dal 1958.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dall'Azienda autonoma di cura devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale e alle iniziative rivolte a rendere più confortevole il centro di cura.

Art. 4.

Il programma delle opere da eseguire dovrà essere preventivamente approvato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro d'intesa col competente Ufficio tecnico erariale.

Le opere saranno effettuate dalla gestione predetta *sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio tecnico* erariale il quale redigerà apposita contabilità da trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali per l'approvazione.

Art. 5.

Il pagamento del contributo dovuto alla Azienda autonoma di cura a norma dell'art. 1 sarà effettuato dalla gestione governativa delle terme di Castrocaro in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Ministero delle partecipazioni statali avrà approvato la contabilità di cui all'art. 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — FERRARI AGGRADI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 26 giugno 1959, n. **475**.

Erogazione del contributo statale di L. 2.280.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 280 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 24 marzo 1921, n. 375, a sollievo dei mutui per complessive lire 5 miliardi e 700 milioni dal medesimo contratti con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa di cui al comma precedente, sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 sarà disposta nella misura di lire 55.900.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; di lire 154.100.000 per l'esercizio 1958 59 e di lire 258.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1959 60 al 1966-67.

Art. 3.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo del Volturno con le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 19, 20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del capitolo 498 e per l'esercizio finanziario 1958-59 con corrispondente riduzione del capitolo 685 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 26 giugno 1959, n. 476.

Modificazioni all'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, è così sostituito:

« Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.

Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili. Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

Entro i limiti di disponibilità dei fondi assegnati per le spese relative alla Commissione, può essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonchè può essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

All'onere di 6.000 000 di lire derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo « Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 477.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una anticipazione di lire 40 miliardi sui fondi dei conti correnti postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del decreto

legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare di 40 miliardi di lire per il miglioramento ed il potenziamento dei propri impianti e servizi e per la costruzione di alloggi da cedere in locazione dall'Amministrazione al personale postelegrafonico.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1° luglio 1959.

Art. 3.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione delle anticipazioni saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nello stato di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al miglioramento ed al potenziamento degli impianti e servizi ed alla costruzione di alloggi di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in venticinque anni al tasso vigente per i mutui alla data della concessione, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 4 luglio 1959, n 478.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pietro Canonica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Pietro Canonica.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 1959.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » per il quadriennio 27 dicembre 1958-26 dicembre 1962.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 16 aprile 1955, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;

Ritenuto che il predetto Consiglio di amministrazione è venuto a scadere, per compiuto quadriennio, il 26 dicembre 1958 ed occorre, pertanto, provvedere alla nuova costituzione di esso per il quadriennio 27 dicembre 1958-26 dicembre 1962;

Viste le designazioni a tal fine formulate dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dal comune di Roma;

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, col quale venne istituito l'Ente ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per il quadriennio 27 dicembre 1958-26 dicembre 1962, è composto come appresso:

Baldini prof. Antonio, presidente;
Bellonzi prof. Fortunato, segretario generale;
Lavagnino prof. Emilio;
Gariazzo pittore Piero Antonio;
Lupinacci dott. Manlio;
Aureli avv. Massimo;
Bacchetti dott. Gino;
Menegatti dott. Demetrio;
Guerrisi prof. Michele.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1959

SEGNI

(4171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 312, il comune di San Cono (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4146)

Autorizzazione al comune di Villanova Tulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 305, il comune di Villanova Tulo (Nuoro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 530 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4136)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 306, il comune di Ortueri (Nuoro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4139)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 304, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4141)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n 307, il comune di Casalfiumanese (Bologna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 840 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4142)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n 303, il comune di Arpaise (Benevento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4143)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n 309, il comune di Leonforte (Enna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(4144)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n. 311, il comune di Raddusa (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.620 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4145)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 310, il comune di Sant'Alfio (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4147)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 308, il comune di Militello Val di Catania, è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17 780 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4151)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 314, il comune di Martis (Sassari), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 200 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4137)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 313, il comune di Ollolai (Nuoro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(4138)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 315, il comune di Ortueri (Nuoro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.363 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4140)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 318, il comune di Lagosanto (Ferrara), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4148)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n. 14 Interno, foglio n 317, il comune di Ussana (Cagliari), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 735.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4149)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1959, registro n 14 Interno, foglio n. 316, il comune di Rutigliano (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 36 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 31 dicembre 1949, n. 2014, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di greto del torrente Nervia in comune di Camporosso (Imperia).

Con decreto 22 maggio 1959, n 70, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 31 dicembre 1949, n 2014 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 maggio 1950, n. 102), dandosi atto che l'estensione della zona di greto del fiume Nervia, in comune di Camporosso (Imperia), passata dal Demanio al patrimonio dello Stato è della superficie di mq. 788,35, anzichè di mq. 837,11, com'è indicato nella planimetria 28 maggio 1956, in scala 1 2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e facente parte integrante dello stesso decreto 22 maggio 1959, n 70.

(3985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura tedesca », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4162)

Vacanza della cattedra di « diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « diritto commerciale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facolta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4163)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 16 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	648,45	647,50	647 —	647,20	647 —	648,69	647,25	648,50	648,68	647,25
Fr. Sv.	144 —	144,02	144,02	144,025	144,01	144,03	144,02	144 —	144,03	144 —
Kr. D.	90,15	90,11	90,11	90,115	90,10	90,12	90,12	90,12	90,12	90,10
Kr. N.	87,19	87,20	87,21	87,2125	87,20	87,21	87,205	87,195	87,20	87,20
Kr. Sv.	119,96	119,96	119,95	119,98	119,90	119,97	119,965	119,96	119,97	119,97
Fol.	164,57	164,59	164,61	164,605	164,62	164,58	164,595	164,57	164,58	164,58
Fr. B.	12,43	12,435	12,4355	12,43625	12,43625	12,44	12,4345	12,43	12,43	12,43
Fr. Fr.	126,45	126,45	126,50	126,55	126,50	126,46	126,465	126,47	126.46	126,46
Lst.	1744,95	1745 —	1745 —	1745,10	1744,75	1745,12	1744,95	1745 —	1745,12	1745 —
Dm. occ.	148,45	148,45	148,46	148,44	148,47	148,46	148,455	148,46	148,46	148,45
Scell. Austr	24 —	24,036	24,05	24,05	24,04	24,05	24,045	24,03	24,04	24,04

Media dei titoli del 16 luglio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,45
Id 3,50 % 1902	70,175
Id. 5 % 1935	101 —
Redimibile 3,50 % 1934	90,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85.325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % 1936	99,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,225
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,225
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,225
1 Franco svizzero	144,022
1 Corona danese	90,117
1 Corona norvegese	87,209
1 Corona svedese	119,972
1 Fiorino olandese	164,60
1 Franco belga	12.435
100 Franchi francesi	126,485
1 Lira sterlina	1745,025
1 Marco germanico	148,447
1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

1ª *pubblicazione*) Elenco n 24

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	151898	2.870 —	Bove Giuseppina fu *Agostino*, minore sotto la patria potestà della madre Olivero Maria fu Antonio ved Bove, dom a Cherasco (Cuneo)	Bove Giuseppina *Teresa* fu *Augusto*, minore ecc. come contro
B T N. 5 % (1959)	7905	750 —	De Zorzi *Francesco* fu Solferino, minore sotto la tutela di Boggè Giuseppina fu Francesco dom a Novara	De Zorzi *Franco* fu Solferino, minore sotto la tutela di Boggè Giuseppina fu Francesco dom. a Novara
Id.	1542	84.250 —	Bevilacqua Gennaro, *Enrico*, Salvatore e *Ina* fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre Di Natale Concetta di Salvatore ved Bevilacqua, dom in Palermo	Bevilacqua Gennaro, *Enrichetta*, Salvatore e *Nunzia* fu Paolo, minori ecc. come contro
Cons 3,50 % (1906)	789516	1.645 —	*Tissoni* Pasqualina di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Albissola (Genova)	*Tissone* Pasqualina di Pietro, ecc come contro
B. T N. 5 % (1959)	811	2.500 —	Fonso *Oreste* fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Luigia di Pietro, dom a Rovigo	Fonso *Giovanni Roberto* fu Alfonso, ecc. come contro
Id.	2418	250 —	Orazi Maria Romana, Fausto Maria e Lucio Maria fu Vezio, minori sotto la patria potestà della madre Ausenda *Renata* di Guido vedova Orazi, dom. a Roma	Orazi Maria Romana, Fausto Maria e Lucio Maria fu Vezio, minori sotto la patria potestà della madre Ausenda *Maria Renata* di Guido ved. Orazi, dom. a Roma
Id	2437	250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	2438	3.500 —	Come sopra	Come sopra
B T. N. 5 % (1968)	4330	500 —	Canepa *Maria* fu Giuseppe, nubile	Canepa *Eugenia* fu Giuseppe, nubile
P. Red. 3,50 % (1934)	384785	1.750 —	Scavone *Mariannita* di Domenico, dom a Zito (Potenza)	Scavone *Marianna* di Domenico, dom a Zito (Potenza)
Id	384786	1.750 —	Come sopra	Come sopra
Id	512911	161 —	*Cogliandro* Filippo fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo ved *Cogliandro*, dom a Villa S Giovanni (Reggio Calabria)	*Cugliandro* Filippo fu Pasquale, minore sotto la patria potesta della madre Campolo Caterina fu Filippo ved. *Cugliandro*, dom a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria)
B T. N. 5 % (1963)	1231	200.000 —	Poggi Longostrevi Anna fu *Vittorio* moglie di Reggiani Giuseppe, dom a Piacenza con usufrutto a Gianelli Anna Maria fu Alberto, ved Poggi Longostrevi *Vittorio*, dom a Piacenza	Poggi Longostrevi Anna fu *Giulio Vittorio* moglie di Reggiani Giuseppe, dom. a Piacenza con usufrutto a Gianelli Anna Maria fu Alberto, ved. Poggi Longostrevi *Giulio Vittorio*, dom. a Piacenza
Id	1272	162 500 —	Poggi Longostrevi Giorgio fu *Vittorio*, dom in Voghera (Piacenza) con usufrutto come sopra	Poggi Longostrevi Giorgio fu *Giulio Vittorio*, dom in Voghera (Piacenza) con usufrutto come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	63084	3.500 —	Olliveri *Onorina* fu Ottavio, nubile, dom in Torino Vincolato per dote	Olliveri *Elisa Rosa Tommasina Onorina* fu Ottavio, ecc come contro
Cons 3,50 % (1906)	807217	819 —	Olliveri *Onorina* fu Ottavio, moglie di Vignolo Lutati Giacinto, dom a Torino	Olliveri *Elisa Rosa Tommasina Onorina* fu Ottavio, ecc come contro
Id.	846072	1.862 —	Come sopra	Come sopra
Id.	652110	24,50	Dodero *Argenide* fu Nicolò, moglie di Francesco Vigevano, Vincolato per dote	Dodero *Teresa* fu Nicolò, ecc. come contro
Id	680905	808,50	Come sopra	Come sopra
Id.	693705	21 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	1755	2.500 —	Randazzo *Giuseppina* di Gaetano, moglie di Monteforte Libero, dom a Catania	Randazzo *Giuseppa Maria* di Gaetano, ecc. come contro
B. T. N. 5% (1942)	463	1.600 —	*Cayati* Annunziata di Carlo, moglie di Ricciardi Giuseppe Vincolato per dote	*Caiati* Annunziata di Carlo, ecc come contro
Id.	464	400 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5% (1959)	8891	8.000 —	Montagnoli Ennia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre *Squarati* Maria fu Gaudenzio	Montagnoli Ennia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre *Squaratti* Maria fu Gaudenzio
Id.	8892	8.000 —	Montagnoli Enos fu Armando, ecc come sopra	Montagnoli Enos fu Armando, ecc come sopra
Id.	8893	8.000 —	Montagnoli Armando fu Armando, ecc come sopra	Montagnoli Armando fu Armando, ecc come sopra
Id.	11873	5.000 —	Corti Maria fu *Battista* ved. Kluzer, dom a Rivolta d'Adda (Cremona)	Corti Maria fu *Giovanni Battista* ved Kluzer ecc. come contro
Id.	12227	20.500 —	Rizzi Giuseppina fu *Giovambattista*, moglie di Curato Angelo di Giacomo. Vincolato per dote	Rizzi Giuseppina fu *Giambattista*, ecc come contro
B. T. N. 5% (1961)	1516	27.500 —	Mazzarotta *Fabrizio Sergio* fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Caggiano Olga fu Gennaro ved Mazzarotta, dom a Napoli	Mazzarotta *Sergio Fabrizio* fu Mario, minore ecc. come contro
P. Red. 3,50% (1934)	405017	122,50	*Carotenuto* Immacolata fu Salvatore, moglie di Della Porta Alfonso dom. in S. Valentino Torio. Vincolato per dote	*Cardenuto* Immacolata fu Salvatore, ecc come contro
B. T. N. 5% (1959)	12837	4.250 —	Perotta Antonino di *Pasquale*, dom in Torre del Greco (Napoli)	Perotta Antonino di *Giuseppe Pasquale*, dom. in Torre del Greco (Napoli)
Cons. 3,50% (1902)	41307	1 022 —	Garello Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Garello Virginia fu *Marcello* ved. di Garello Carlo, dom. a Torino	Garello Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Garello Virginia fu *Cesare* ved. di Garello Carlo, dom. a Torino
Cons. 3,50% (1906)	814715	2.408 —	Garello Alessandro fu Carlo, dom a Torino, con usufrutto come sopra	Garello Alessandro fu Carlo, dom a Torino, con usufrutto come sopra
Id.	814716	2.408 —	Garello Paolina fu Carlo, moglie di Garello Vittorio, dom a Torino, con usufrutto come sopra	Garello Paolina fu Carlo, moglie di Garello Vittorio, dom, a Torino, con usufrutto come sopra
Cons. 3,50% (1902)	41308	1.022 —	Garello Paolina fu Carlo moglie di Garello Vittorio, dom a Torino, con usufrutto a Garello Virginia fu *Marcello* ved di Garello Carlo	Come contro, con usufrutto a Garello Virginia fu *Cesare* ved. di Garello Carlo
Cons. 3,50% (1906)	794476	3.850 —	Macario Lidia Maria fu Giovanni Antonio, nubile, dom a Carignano (Torino), con usufrutto vitalizio a Macario *Maria* fu Michele ved di *Ganberti* Giovanni, dom a Cuneo	Come contro, con usufrutto vitalizio a Macario *Cattarina Maria* fu Michele ved di *Gauberti* Giovanni, dom a Cuneo
Id.	794475	3.850 —	Macario Lea fu Giovanni Antonio, nubile, dom a Carignano (Torino) con usufrutto come sopra	Macario Lea fu Giovanni Antonio, nubile, dom. a Carignano (Torino) con usufrutto come sopra
B. T. N. 5% (1959)	12336	25.000 —	Confalonieri *Ernesto fu Giuseppe*, dom. a Desio (Milano)	Confalonieri *Pietro Giovanni Ernesto nato a Desio il 13 febbraio 1894*, dom in Desio (Milano)
Id.	8335	2.000 —	Dodero *Argenide* fu *Nicola*, moglie di Vigevano Francesco, dom in Genova. Vincolato per dote	Dodero *Teresa* fu *Nicolò*, moglie di Vigevano Francesco, dom. in Genova. Vincolato per dote
Rendita 5% (1935)	18039	340 —	Franzone Lucia Rosa fu *Croce* moglie di Tamburello Mariano Vincolato per dote.	Franzone Lucia Rosa fu *Calogero* moglie di Tamburello Mariano. Vincolato per dote
Id.	18038	275 —	Franzone Lucia Rosa fu *Calogero Croce* ecc. come sopra	Come sopra

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 24 giugno 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(3828)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI
GESTIONE INA-CASA

Regolamento stabilito dalla Gestione INA-Casa ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, per l'amministrazione degli alloggi di sua proprietà, assegnati con promessa di futura vendita.

Comunicato n. 16

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI CON PROMESSA DI FUTURA VENDITA

Art. 1.

La Gestione INA-Casa, a norma dell'art 37 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n 1265, formula il presente regolamento per l'amministrazione degli stabili di sua proprietà, costituiti da alloggi assegnati con promessa di vendita

Art 2

La Gestione INA-Casa si avvale dell'opera dei propri incaricati regionali e degli Enti amministratori per assicurare l'osservanza del presente regolamento e delle norme contrattuali e per controllare l'amministrazione prescelta, riservandosi di verificare, in ogni momento, lo stato di manutenzione degli stabili.

CAPITOLO I

Prima assemblea degli assegnatari
Sistemi di amministrazione

Art. 3.

Per ciascun fabbricato costituito da più di quattro alloggi ovvero per più fabbricati, costituiti complessivamente da più di quattro alloggi con impianti e servizi interdipendenti, l'Ufficio regionale o provinciale del lavoro competente, a mezzo raccomandata, anteriormente alla consegna degli alloggi, convoca la prima assemblea degli assegnatari interessati, nell'ora, data e luogo fissati d'intesa con l'incaricato regionale, che la presiederà

La prima assemblea nomina il rappresentante degli assegnatari e sceglie il sistema da adottare per la amministrazione dello stabile o degli stabili, fra quelli indicati al successivo art 4.

Ove trattisi di fabbricato isolato con servizi indipendenti, il quale sia costituito da uno a quattro alloggi, non si darà luogo alla convocazione dell'assemblea e la scelta dell'amministrazione sarà fatta dagli assegnatari al momento della consegna degli alloggi stessi.

Ove trattisi di un fabbricato con più scale indipendenti o di più fabbricati aventi comunque parti comuni, saranno costituite più amministrazioni o un'unica amministrazione, a giudizio dell'incaricato regionale

Nel caso che siano costituite più amministrazioni, i rispettivi rappresentanti degli assegnatari riuniti in assemblea eleggeranno, fra di loro, un rappresentante di comune fiducia, per l'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, oppure delegheranno i compiti stessi all'Ente amministratore di cui all'ultimo comma del citato art 5, concordando direttamente le condizioni

Art 4

L'assemblea degli assegnatari di cui al precedente articolo, può scegliere uno dei seguenti sistemi di amministrazione

1 — *Amministrazione autonoma.*

Amministrazione autonoma è quella per la quale gli assegnatari provvedono direttamente e per proprio conto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi, delle parti e delle aree di uso comune, nonchè al pagamento delle tasse, delle imposte, dei contributi, ecc ed al funzionamento dei servizi.

Le rate mensili dovute alla Gestione INA-Casa, a norma dell'art 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono versate direttamente alla Gestione stessa da ciascun assegnatario mediante appositi moduli di c/c postale Le aliquote da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e al pagamento dei servizi sono versate al rappresentante con le modalità in seguito specificate

La responsabilità dell'amministrazione viene assunta, per la rispettiva parte di competenza, dal rappresentante e dall'eventuale rappresentante fiduciario, i quali dovranno assolvere i compiti demandati loro dal presente regolamento, con la diligenza del buon padre di famiglia.

2 — *Amministrazione forfettaria*

Amministrazione forfettaria è quella per la quale l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi, delle parti e delle aree di uso comune vengono effettuate a cura di un Ente amministratore, nominato dalla Gestione INA-Casa, il quale provvede anche al funzionamento dei servizi ed al pagamento delle tasse, delle imposte, dei contributi, ecc.

Le rate mensili comprensive anche delle aliquote prestabilite per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il funzionamento dei servizi, ecc vengono versate all'Ente amministratore con le modalità indicate dall'Ente medesimo

Il mandato all'Ente amministratore per l'amministrazione forfettaria viene conferito per un periodo non inferiore a due anni

La Gestione INA-Casa si riserva il diritto di sostituire, in qualunque momento, al sistema di amministrazione autonoma, scelto dagli assegnatari, il sistema di amministrazione forfettaria, qualora dovesse risultare inefficiente lo stato di conservazione dello stabile, delle pertinenze e dei singoli alloggi, ovvero si constatasse la incapacità degli assegnatari di autoamministrarsi, nonchè in tutti gli altri casi in cui la Gestione stessa lo ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio

CAPITOLO II

Norme per l'amministrazione autonoma

Art. 5.

La consegna degli alloggi coi relativi accessori e pertinenze viene effettuata dalla Stazione appaltante nel giorno stabilito d'intesa con l'incaricato regionale personalmente agli aventi diritto. Il rappresentante degli assegnatari è tenuto a presenziare alla consegna di tutti gli alloggi del fabbricato ed a coadiuvare la Stazione appaltante nelle conseguenti operazioni

Nel contempo il rappresentante prende in consegna le parti comuni del fabbricato e il rappresentante fiduciario o l'Ente amministratore quelle comuni a più amministrazioni

Delle avvenute consegne la Stazione appaltante redige verbale provvisorio, in contraddittorio con i rispettivi interessati

All'atto della consegna dell'alloggio l'assegnatario deve stipulare il contratto di assegnazione con promessa di futura vendita, le cui spese di registrazione sono a suo carico

L'assegnatario è tenuto a prendere effettivo possesso dell'alloggio e ad occuparlo con il suo nucleo familiare entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna. Trascorso detto termine, senza che l'alloggio risulti occupato come sopra, l'assegnatario sarà considerato rinunciatario, e l'alloggio sarà assegnato ad altro lavoratore

Decorsi due mesi dalla data di consegna degli alloggi e delle parti comuni, la Stazione appaltante redige i verbali definitivi di consegna e di consistenza in contraddittorio, rispettivamente, con gli assegnatari, con il rappresentante e con il rappresentante fiduciario, o l'Ente amministratore

Ciascun verbale deve essere compilato in quattro esemplari, di cui uno per la Gestione, uno per la Stazione appaltante, uno per l'interessato ed uno per l'Ente amministratore

Entro e fino alla scadenza del bimestre predetto le Amministrazioni autonome sono assistite dalle Stazioni appaltanti, alle quali deve essere rivolta qualsiasi richiesta di intervento

Trascorso tale periodo, le Amministrazioni autonome sono assistite dall'Ente indicato dalla Gestione

Art 6

Ogni assegnatario è tenuto a provvedere, direttamente ed a proprie spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio alloggio, ed in particolare a quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare le persone, gli altri alloggi o le parti di uso comune

Ogni assegnatario è tenuto a versare:

A) direttamente alla Gestione INA-Casa, una rata mensile costituita di due aliquote, di cui la prima per ammortamento, la seconda, pari a L 85 a vano, per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dei danni derivanti alle parti comuni dello stabile da incendio comunque provocato, dalla caduta del fulmine e dallo scoppio del gas, nonchè per il rimborso alla Gestione stessa delle spese di resocontazione e controllo dell'amministrazione.

La seconda aliquota potrà subire variazioni in più o in meno a giudizio della Gestione secondo l'andamento dei costi.

La rata mensile deve essere versata in unica soluzione entro i primi cinque giorni di ciascun mese, al quale la rata stessa si riferisce, sul c/c postale, di cui ai moduli appositamente consegnati a ciascun assegnatario,

B) direttamente al rappresentante degli assegnatari che ne rilascerà ricevuta

1) una aliquota mensile da stabilirsi sulla base del preventivo annuale di spesa e comunque non inferiore a L 100 a vano, per la costituzione di un fondo con il quale far fronte alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti, delle aree ed impianti di uso comune fra gli assegnatari di ciascuna amministrazione Di tale fondo il 40 % viene riservato alla manutenzione straordinaria e il 60 % alla manutenzione ordinaria,

2) una aliquota aggiuntiva da stabilirsi sulla base del preventivo annuale, per le spese relative al funzionamento dei servizi, al pagamento delle imposte, tasse, contributi, ecc, comuni agli assegnatari di ciascuna amministrazione,

3) una aliquota da determinarsi sulla base del preventivo annuale di spesa e comunque non inferiore a L 40 a vano, per la costituzione di un fondo, che i rappresentanti degli assegnatari degli stabili interessati devono tenere depositato a disposizione del rappresentante fiduciario, per le spese relative alla manutenzione delle strade, spazi verdi, giardini, impianti, ecc, per il rimborso delle imposte e per il funzionamento dei servizi, comuni a più amministrazioni

Per ciascuna amministrazione, i fondi di cui ai punti 1) e 3) devono essere depositati presso un Istituto bancario, su distinti libretti di c/c, intestati impersonalmente all'amministrazione medesima

Il rappresentante fiduciario rilascerà ricevuta delle somme a lui versate dai rappresentanti degli assegnatari

Compiti del rappresentante degli assegnatari

Art. 7.

Il rappresentante viene eletto dall'assemblea degli assegnatari, deve preferibilmente essere scelto fra gli assegnatari ~~stessi e deve risultare~~ persona di gradimento della Gestione e dell'Ente amministratore

Egli dura in carica sino alla data della sua sostituzione, che può essere effettuata dall'assemblea in qualunque momento

L'assemblea deve inoltre procedere alla sostituzione del rappresentante qualora venga richiesta dall'incaricato regionale o dall'Ente amministratore

Il rappresentante, sentito il parere dell'assemblea, può farsi coadiuvare da persona di sua fiducia nell'adempimento del suo ufficio, sotto la sua responsabilità.

Art 8

Per quegli stabili per i quali, all'atto dell'immissione negli alloggi, non si sia ancora provveduto alla fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, nonchè agli allacciamenti con le fognature, il rappresentante è tenuto ad interessarsi presso gli Enti competenti per la rapida esecuzione dei lavori necessari.

Inoltre egli è tenuto a stipulare, ove occorra, i contratti di utenza per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, nonche a presentare la denuncia per l'imposta di consumo in abbonamento obbligatorio sui materiali di riparazione eccedenti quelli relativi alle opere ordinarie, a norma del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 138.

Art. 9.

Il rappresentante provvede ad istituire, ove sia necessario e sentita l'assemblea degli assegnatari, il servizio di portierato, in conformità delle locali disposizioni o comunque quando tale servizio sia ritenuto indispensabile dalla Gestione INA-Casa o dall'Ente amministratore

Il trattamento economico del suddetto personale deve essere regolato dal contratto nazionale di lavoro per la categoria

Il rappresentante è responsabile della esatta applicazione delle norme di legge nonchè di quelle relative al contratto di lavoro di cui al precedente comma

Art 10

All'inizio di ciasun esercizio, il rappresentante deve provvedere alla compilazione di un preventivo da cui risultino.

1) le spese che si prevedono nell'esercizio medesimo per manutenzione ordinaria, per manutenzione straordinaria, per servizi, tasse, imposte, ecc,

2) le quote annue a carico di ciascun assegnatario,

3) la ripartizione delle quote annue in rate periodiche suddivise ognuna nelle voci suddette

Alla fine di ciascun esercizio il rappresentante deve redigere un consuntivo, distinto nelle voci suddette, da cui risultino le spese effettivamente sostenute con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l'ammontare dei versamenti effettuati dai singoli, i relativi conguagli attivi e passivi, nonchè l'entità residua dei fondi accantonati

Il preventivo ed il consuntivo debbono essere sottoposti, entro un mese dalla fine dell'esercizio, all'approvazione della assemblea degli assegnatari Subito dopo il rappresentante deve provvedere ad inviarne due copie all'Ente amministratore corredate dei documenti giustificativi delle spese L'Ente, effettuati i dovuti controlli, restituirà al rappresentante i documenti predetti, con la nota degli eventuali rilievi e l'invito ad effettuare eventuali storni, variazioni, reintegri, quindi trasmetterà all'incaricato regionale copia del preventivo e del consuntivo e copia della nota rilievi.

Art 11.

Il rappresentante deve tenere:

a) il registro dei verbali dell'assemblea,

b) il registro di contabilità ad entrata ed uscita sul quale debbono essere annotati tutti i movimenti di denaro, in maniera che risultino ben distinte e separate le entrate e le spese riferentisi alle voci speficate nell'art 10,

c) un elenco degli assegnatari con le loro generalità

I libri di cui ai punti a) e b) debbono essere numerati e convalidati in ogni pagina dall'Ente amministratore.

Il rappresentante deve inoltre:

d) convocare l'assemblea degli assegnatari,

e) mantenere i necessari contatti fra gli assegnatari e l'Ente amministratore,

f) eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli assegnatari, semprechè non contrastanti con il presente regolamento o con le altre disposizioni della Gestione;

g) assicurare l'osservanza del presente regolamento;

h) comporre le eventuali divergenze fra gli assegnatari,

i) stabilire le norme, gli orari ed i turni per i servizi comuni, redigendo apposito regolamento interno, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea e da portarsi a conoscenza di tutti gli assegnatari;

l) ricorrere alle vie legali per il recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione autonoma per quote di rimborso servizi, imposte, tasse, ecc., nei confronti degli assegnatari morosi

Art 12

Il rappresentante deve accertasi che gli assegnatari provvedano ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie alla buona conservazione dell'alloggio e comunque le opere la cui omissione possa arrecare danni alle persone, agli altri alloggi e alle parti di uso comune

In caso di mancata esecuzione o di comprovata urgenza, il rappresentante deve provvedere ad eseguire direttamente le opere suddette, ponendo a carico degli interessati le relative spese, per il recupero delle quali può ricorrere, sentita l'assemblea, anche alle vie legali

Il rappresentante deve provvedere al funzionamento dei servizi di interesse comune, al pagamento delle tasse e delle imposte ed alle opere di manutenzione ordinaria

Per le opere di manutenzione straordinaria il rappresentante deve provvedere, salvo casi di comprovata urgenza, su espressa approvazione della assemblea o, qualora questa non provveda, su disposizione dell'Ente amministratore

Art 13

Per manutenzione ordinaria delle parti di uso comune vanno intese, a titolo indicativo, le seguenti opere

revisione e riparazione dei tetti con sostituzione delle tegole rotte;

Ai sensi di quanto stabilito dal Comitato di attuazione del P I O O (46ª sessione dell'11 settembre 1952), il mancato pagamento delle aliquote di cui all'art. 6 potrà comportare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio, analogamente a quanto previsto dall'art 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per le rate di ammortamento.

revisioni e ripassature dei terrazzi, con le sigillature e lo riparazioni di fortuna per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua,

riparazioni e sostituzioni dei comignoli ed esalatori,

riparazioni delle canne fumarie, dei tubi esalatori, delle grondaie, dei tubi pluviali, delle colonne di scarico e degli immondezzai, con gli sgomberi e le sostituzioni eventualmente necessari,

riparazioni delle colonne di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del riscaldamento per la parte non a carico dei singoli assegnatari o delle aziende erogatrici,

riparazioni ordinarie agli impianti centrali e alle dotazioni comuni;

piccole e medie riparazioni isolate ai serramenti ed agli infissi in genere, delle parti comuni,

riparazioni e sostituzioni delle cinghie avvolgibili, nonchè di maniglie, chiavistelli e cremonesi, nei locali comuni,

ripassatura degli intonaci e rivestimenti, con sigillature, rappezzi e ridipinture relative, nelle parti comuni,

ripassatura dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle o listelli rotti, nelle parti comuni,

sostituzione di vetri nei locali comuni

Per manutenzione straordinaria delle parti di uso comune vanno intese, a titolo indicativo, le seguenti opere:

rifacimenti dei tetti, per vetustà e per riparazioni di gravi danni procurati da intemperie eccezionali, delle coperture e terrazze, delle grondaie e dei tubi pluviali,

rifacimento per vetustà di impianti e tubazioni di distribuzione e scarico;

riparazioni generali per vetustà degli infissi, con sostituzione di parti anche di intelaiature o di singoli serramenti,

rifacimento di grandi tratti di intonaco o di rivestimenti,

rifacimento di pavimenti nelle parti comuni;

ridipintura di facciate e locali comuni e riverniciatura di infissi generali periodiche.

Art. 14.

Sono da considerarsi, a titolo indicativo, parti di uso comune

muri maestri;

androni ed ingresso scale;

scale e pianerottoli;

corridoi e locali comuni,

lavatoi, stenditoi, locali caldaie, ascensori e cabine;

alloggi o locali accessori e relativi impianti e servizi destinati al servizio di portierato, custodia o guardiania,

cortili, strade di accesso, spazi verdi, ripostigli comuni, alberature, prati, ecc.;

terrazze, tetti e sottotetti;

fognature, pozzi neri, pozzi idrici e tutti gli eventuali impianti esistenti per luce, gas, ascensore, termosifone centralizzato, energia industriale, fognature, immondezzaio, sino alle diramazioni ai locali pertinenti a ciascun alloggio

Assemblee

Art. 15.

L'assemblea degli assegnatari si riunisce tutte le volte che il rappresentante lo reputi necessario o quando lo stesso ne abbia avuta richiesta dall'Ente amministratore, dall'incaricato regionale o da almeno un quarto degli assegnatari, o comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di cui all'art. 10

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, deve essere notificata a mezzo raccomandata a tutti gli assegnatari, all'Ente amministratore e all'incaricato regionale, almeno cinque giorni prima della data prefissata

L'assemblea si considera regolarmente costituita quando sia presente almeno il 75 % degli interessati in prima convocazione, ed almeno il 35 % degli interessati in seconda convocazione.

L'assemblea elegge il proprio presidente e il segretario.

Nel caso che l'ordine del giorno preveda il cambiamento del sistema di amministrazione, l'assemblea viene presieduta dall'incaricato regionale, con la partecipazione non inferiore al 50 % degli assegnatari.

Le deliberazioni si considerano valide se approvate con il voto favorevole di almeno il 50 % più uno degli intervenuti, sia in prima sia in seconda convocazione. A parità di voti prevale il voto del presidente dell'assemblea.

Il rappresentante assegnatario deve astenersi dal voto ove si deliberi sulla sua sostituzione o sul rendiconto della sua gestione

Gli assegnatari possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta Non e ammessa piu di una delega alla stessa persona

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi nel registro tenuto dal rappresentante degli assegnatari.

Art. 16.

La 1ª assemblea dei rappresentanti degli assegnatari per la elezione prevista dal precedente art. 3 del proprio fiduciario viene convocata e presiduta dall'incaricato regionale

Le assemblee successive vengono convocate dal rappresentante fiduciario anche a richiesta dell'Ente amministratore o dell'incaricato regionale o di un numero di rappresentanti corrispondente al 25 % degli assegnatari interessati, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere notificata a mezzo raccomandata a tutti i rappresentanti, all'Ente amministratore e, ove necessario, all'incaricato regionale, almeno quindici giorni prima della data prefissata

L'assemblea elegge il proprio presidente e il segretario

L'assemblea si considera regolarmente costituita quando sia presente un numero di rappresentanti corrispondente almeno al 75 % degli assegnatari interessati, in prima convocazione e al 35 % in seconda convocazione

In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da persona appositamente nominata dalle rispettive assemblee degli assegnatari

Ogni rappresentante ha diritto a tanti voti quanti sono gli assegnatari rappresentati

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, si considerano valide se approvate con il voto favorevole di un numero di rappresentanti, corrispondente almeno al 50 % più uno degli assegnatari rappresentati in assemblea. A parità di voto prevale la parte indicata dal rappresentante fiduciario

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi sul registro dei verbali tenuto dal rappresentante fiduciario.

Art 17.

L'assemblea dei rappresentanti:

1) nomina, revoca e sostituisce il rappresentante fiduciario, oppure ne delega i compiti all'Ente amministratore, previa accettazione delle condizioni e modalità da questi proposte,

2) prende atto delle parti, degli impianti e dei servizi di uso comune, all'amministrazione e manutenzione dei quali deve provvedere il rappresentante fiduciario o l'Ente amministratore;

3) approva i preventivi e i consuntivi predisposti dal rappresentante fiduciario,

4) stabilisce quali spese il rappresentante fiduciario può fare di propria iniziativa e quali somme i rappresentanti debbono allo scopo versargli mensilmente prelevandole dall'apposito fondo,

5) approva, di volta in volta, tutte le altre spese non comprese tra quelle di cui al punto 4), stabilendo altresì le modalità di esecuzione degli eventuali lavori.

Art. 18.

Le disposizioni di cui al presente regolamento concernenti il rappresentante degli assegnatari valgono anche per il rappresentante fiduciario, tenendo presenti le diverse sfere di competenza e intendendosi quindi sostituiti l'assemblea degli assegnatari con quella dei rappresentanti, i singoli assegnatari con i singoli rappresentanti, le parti e i servizi di uso comune agli assegnatari di ciascuna amministrazione con le parti ed i servizi di uso comune fra piu amministrazioni interessate

CAPITOLO III.

Norme per l'amministrazione forfettaria

Art. 19.

Per l'amministrazione forfettaria valgono le norme stabilite per le Amministrazioni autonome con le seguenti modifiche:

1) la consegna degli alloggi agli aventi diritto coi relativi accessori e pertinenze viene effettuata dall'Ente amministratore, previa redazione del verbale definitivo, in contraddittorio con i rispettivi interessati. Ciascun verbale deve essere compilato in tre esemplari, di cui uno per la Gestione, uno per l'interessato ed uno per l'Ente amministratore,

2) le parti di uso comune restano in consegna all'Ente amministratore, salvo quelle eventualmente affidate al rappresentante fiduciario.

Ove lo stabile abbia una quota di partecipazione su porzioni di suolo comuni con altre palazzine in amministrazione autonoma, il sistema di amministrazione e manutenzione degli spazi comuni verrà deciso dai rappresentanti degli assegnatari e dal rappresentante dell'Ente amministratore, a maggioranza di quote,

3) la rata mensile che ciascun assegnatario deve versare all'Ente amministratore, con le modalità indicate dall'Ente medesimo, è costituita dalle seguenti aliquote:

a) aliquota di ammortamento;

b) aliquota per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria, concordata preventivamente tra la Gestione INA-Casa e l'Ente amministratore;

c) aliquota per la manutenzione straordinaria e per la assicurazione, fissata nella misura di L. 50 vano-mese;

d) aliquota per il funzionamento dei servizi, il pagamento delle imposte, tasse, ecc., comuni agli assegnatari della propria amministrazione;

e) aliquota per la manutenzione delle strade, spazi verdi, giardini, impianti, ecc., per il rimborso delle imposte e per il funzionamento dei servizi, comuni a più amministrazioni.

Le aliquote di cui ai punti *b*) e *c*) possono subire variazioni in più o in meno a giudizio della Gestione secondo l'andamento dei costi.

Le aliquote di cui ai punti *d*) ed *e*) sono stabilite annualmente dall'Ente amministratore e sono soggette a conguaglio,

4) ogni assegnatario è tenuto a provvedere per proprio conto ed a proprie spese alla esecuzione delle seguenti opere nell'interno del proprio appartamento:

— riparazioni di tutti i danni, guasti e deterioramenti causati da cattivo uso o negligenza,

riparazioni di piccola manutenzione dovute all'uso;

pulitura delle canne fumarie,

sgombero degli scarichi;

riparazioni dell'impianto del gas, dell'energia elettrica, di riscaldamento, igienico-sanitario e dell'acqua potabile, anche per i guasti prodotti dal gelo, sino alle diramazioni,

riparazioni e sostituzioni delle cinghie avvolgibili, nonchè delle serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi,

ripassature dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle o listelli rotti;

sostituzioni dei vetri rotti, anche a causa di intemperie,

5) l'Ente amministratore è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle parti comuni del fabbricato, ma anche dei singoli alloggi, nonchè ad assicurare il funzionamento dei servizi ed il pagamento delle tasse e delle imposte, rivalendosi sugli assegnatari responsabili, per spese di manutenzione dovute a guasti provocati da cattivo uso o negligenza,

6) l'Ente amministratore è tenuto ad eseguire quanto previsto all'art 8,

7) alla fine di ogni esercizio l'Ente amministratore deve dare agli assegnatari il rendiconto delle somme riscosse e delle spese sostenute per il funzionamento dei servizi e per il pagamento delle imposte, tasse, ecc , procedendo agli eventuali conguagli con gli assegnatari stessi,

8) il rappresentante degli assegnatari deve provvedere soltanto

a) a mantenere i necessari contatti con l'Ente amministratore,

b) a portare a conoscenza degli assegnatari le comunicazioni fattegli a tale scopo dall'Ente amministratore,

c) a comporre le eventuali divergenze fra gli assegnatari, riferendone all'Ente amministratore,

9) nell'assemblea dei rappresentanti, di cui agli articoli 3 e 16, il rappresentante e sostituito dalla persona designata dall'Ente amministratore e le somme di cui ai punti 4 e 5 dell'art 17 sono versate al rappresentante fiduciario direttamente dall'Ente amministratore.

CAPITOLO IV

Norme di carattere generale

Art. 20.

Gli alloggi sono destinati ad esclusivo uso di abitazione E' tuttavia consentito l'esercizio di quei mestieri e professioni che abitualmente vengono svolti a domicilio nell'ambito familiare.

Gli assegnatari debbono:

assicurare la più scrupolosa pulizia non solo nel loro appartamento, ma anche nei locali di uso comune, secondo il regolamento da emanarsi ai sensi della lettera *i*) del precedente art. 11;

curare ove non esista il servizio di portierato la chiusura del portone esterno durante la notte,

usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca. Essi sono responsabili, anche per i loro familiari, locatari od ospiti, dei danni comunque arrecati alle persone, agli altri alloggi o alle parti di uso comune;

evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e in modo da impedire lo stillicidio sui locali e sulle aree sottostanti;

consentire l'accesso nel loro alloggio sia per ispezioni ordinate dalla Gestione o dall'Ente amministratore sia per la esecuzione di lavori ritenuti necessari.

E' fatto divieto:

di apportare varianti o modifiche alla consistenza degli alloggi e dei fabbricati, accessori e pertinenze, senza la preventiva autorizzazione della Gestione;

di tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per gli usi domestici;

di lasciare biciclette, micromotori od altri mezzi di locomozioni negli androni, nelle scale, nelle aree e nei locali di uso comune, salvo che in quelli all'uopo destinati;

di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'Ente amministratore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini

Gli assegnatari non possono rinunciare ai diritti loro spettanti sugli impianti e sulle parti di uso comune, nè esimersi dal contribuire alle relative spese di esercizio e di manutenzione.

Gli assegnatari che riscattino anticipatamente l'alloggio rimangono obbligati all'osservanza del presente regolamento, fino a quando tutti gli alloggi componenti lo stabile non siano stati trasferiti in proprietà dei rispettivi aventi diritto

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento anche coloro che hanno acquistato negozi od altri locali costruiti dalla Gestione, nei complessi INA-Casa.

Art. 21.

Le aliquote di ammortamento e le aliquote accessorie previste dal presente regolamento a carico degli assegnatari sono calcolate in base al numero dei vani virtuali attribuiti dalla Gestione a ciascun alloggio

Per gli alloggi del primo settennio, il calcolo verrà effettuato, in via transitoria, in base al numero dei vani legali, sino a quando non saranno stati determinati costi definitivi e carature

Con gli stessi criteri devono essere comunque ripartite fra gli assegnatari interessati le spese comuni, ivi comprese quelle inerenti agli alloggi in corso di assegnazione

Per quegli stabili nei quali esistano l'impianto dell'ascensore e quello di riscaldamento, la ripartizione delle spese per la conservazione, la manutenzione e l'esercizio dei detti servizi, viene effettuata, a scelta degli assegnatari, o secondo le locali consuetudini, oppure tenendo conto, per l'impianto di riscaldamento, della superficie irradiante, e per l'impianto dell'ascensore, del numero dei vani utili di ciascun alloggio, in relazione all'altezza del piano, salvo che gli interessati non stabiliscano il sistema a gettone

Art. 22

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 84 dell'8 aprile 1952, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3811)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ad un posto di direttore dei servizi radiotecnici in prova nella carriera tecnica direttiva del personale dei servizi radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989, che istituisce il ruolo dei marconisti del Corpo del genio civile,

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631, che detta norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli a un posto di direttore dei Servizi radiotecnici in prova nella carriera tecnica direttiva dell'Amminitsrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore dei servizi radiotecnici in prova nella carriera tecnica direttiva del personale dei servizi radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere laureato in ingegneria ed aver dato prova di avere particolari cognizioni ed esperienza pratica in elettrotecnica ed in radiocomunicazioni ed inoltre essere abilitato all'esercizio della professione ed aver svolto almeno sei anni di attività professionale o comunque specializzate in detti campi,

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile,

6) non avere oltrepassato i 35 anni di età, tranne che l aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato.

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonche per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie,

2) i candidati gia colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di eta, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938, e il 9 agosto 1944, purche non sia superato il 40° anno di eta,

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età,

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestono la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni,

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di eta è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2a, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine.

a) il cognome e il nome,

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate,

f) il titolo di studio posseduto e di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione esponendo altresi un curriculum da cui risulti il possesso delle cognizioni e lo svolgimento dell'attività indicate nel precedente art. 2 sub. 4,

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, indicando quando del caso, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, secondo comma.

La firma in calce alla domanda dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono

Non si terra conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta e per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelli con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno essere allegati:

certificato di laurea in ingegneria con l'indicazione dei voti riportati negli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

ogni altro titolo valido a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienza pratica in elettrotecnica e in radiocomunicazioni;

esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentati.

Art 4.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 6

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro

Art 7

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art 8

La graduatoria dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine di merito che sara stabilito in base al punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti attribuiti per ciascun titolo presentato dai candidati medesimi

La graduatoria di merito, così formata della Commissione esaminatrice, dovrà essere approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale con il quale sarà altresì dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito sarà applicato l'art 5, comma quarto, del testo unico n 3 citato nelle premesse.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione, in caso di parità di merito, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per la preferenza nella nomina al posto in concorso, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra e dei coniugati, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle autorità marittime competenti,

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 della guerra di liberazione e della lotta di liberazioner (partigiani - cobattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto o la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69 *ter*);

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni, di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella Provincia di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi famiglia numerosa che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi i caduti in guerra

Art 10

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

3) originale, o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200, del diploma di laurea di cui al n 4 dell'art 2, nonchè originale o copia autentica notarile del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione medesima;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica,

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art 11

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art 10 e alla lettera *m*) dell'art 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricezione delle comunicazioni di cui agli articoli 9 e 10.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art 12

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 2ª) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione di documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno

Art 13

I concorrenti che siano stati dichiarati idonei non acquistano alcun diritto ad essere nominati al posto messo a concorso, salvo il caso di rinunzia o decadenza del vincitore

Art. 14.

Il decreto Ministeriale con il quale vengono dichiarati il vincitore del concorso e i candidati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti conseguirà la nomina in prova, e gli sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al coefficiente 325

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale il vincitore, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale predetto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art 16.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con lo stipendio superiore a quello spettante nella

nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1959

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1959
Registro n 22, *foglio n* 387 — IZZI

(3794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacanti nelle provincie di Pisa e di Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali,

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946 n 447,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n 851,

Decreta:

Art 1

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacanti nelle provincie di Pisa e di Siena

Art 2

Sono ammessi a concorrere

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n 748

Art 3

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art 4

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda.

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario,

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita,

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso,

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi

Roma addì 26 giugno 1959

p *Il Ministro* BISORI

(3904)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.